



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 3/2025

sul ricorso in materia pensionistica **n. 69259** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 29 giugno 2023, proposto da

B. G. E., nato a OMISSIS (codice fiscale OMISSIS), ivi residente, rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati

Emiliano Luca (codice fiscale: LCU MLN 75B27 C351C; fax: 095447397; indirizzo di posta elettronica certificata:

emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it) e Simona Santoro (codice

fiscale: SNT SMN 92E60 C351L; pec:

simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it), come da procura su

foglio separato da intendersi in calce al ricorso introduttivo;

-parte ricorrente-

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo,

Via M. Toselli n. 5

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024, per parte

ricorrente, l'avv. Domenico Chiparo - in sostituzione degli avvocati

Luca e Santoro - e per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi - in sostituzione

degli avv. Norrito e Gramuglia - come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente - già

Sottocapo di Prima Classe della Marina Militare transitato nei ruoli

civili del Ministero della Difesa il 19 ottobre 2020 a seguito di giudizio

di inidoneità permanente al servizio - ha evidenziato che:

- nel 2011 con il grado di Sottocapo di II Classe ha ottenuto l'abilitazione di "operatore e recupero naufrago" e di aver prestato lodevolmente il proprio servizio presso il III gruppo operativo del nucleo Elicotteri della base di Maristaeli di Catania;

- il 28 dicembre 2014 veniva richiesto con urgenza un

intervento nei pressi del traghetto “Norman Atlantic”, alla deriva nel Canale d’Otranto, che aveva preso fuoco, e all’interno del quale si trovavano due persone in pericolo di vita. All’esito dell’intervento di soccorso, prestato per oltre tre ore in acqua gelida, riusciva a trarre in salvo solo uno dei due naufraghi; veniva quindi ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Caterina Novella” di Galatina, esausto, senza forze e in stato di esaurimento fisico e di grave ipotermia nonché di evidente *shock* per l’accaduto;

- il ricorrente, per detti eventi, con Decreto Presidenziale n. 82 del 16 giugno 2015, è stato insignito della medaglia d’argento al valor di Marina per il coraggio mostrato nell’occasione;
- dopo l’episodio, già nel 2015, il ricorrente ha cominciato ad accusare disturbi del sonno, agitazione psicomotoria e depressione con spunti psicotici per cui – pur rimanendo in servizio nella stessa unità operativa – veniva adibito prevalentemente a svolgere mansioni d’Ufficio;
- dopo varie visite mediche ed a seguito di un lungo percorso psicoterapeutico e di terapia farmacologica, al ricorrente è stato diagnosticato un “*Disturbo post traumatico da stress, depressione e attacchi di panico*”;
- dopo lunghi periodi di convalescenza, è stato posto in congedo assoluto a seguito di giudizio del 9 marzo 2020, con cui la competente C.M.O. lo ha giudicato “...*permanentemente non idoneo al Servizio MM, non idoneo nella riserva, da collocare in*

congedo assoluto, idoneo al transito corrispondenti aree

funzionali personale civile Ministero Difesa ai sensi della L.

266/99: si suggerisce l'impiego in compiti che non lo esponcano

a stress psicofisici intensi e protratti”;

- di aver avanzato, nel 2021, una prima domanda per il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata a seguito della quale la Commissione Medica Ospedaliera di Augusta, dopo averlo sottoposto il 17 gennaio 2022 a visita collegiale, con verbale del 30 marzo 2022 numero ME222000028, confermava la sussistenza in capo al ricorrente della menomazione permanente “*disturbo post-traumatico da stress – depressione e attacchi di panico*” affermando espressamente che “*...sussiste correlazione eziopatogenica, per interdipendenza con l’infermità..*” e che “*..l’infermità è determinata in misura prevalente da infermità/lesione che risultano dipendenti da causa di servizio*” (ascrivendo la patologia alla categoria III della tabella A dell’allegato 1 alla legge 915 del 1978, così come adeguata a seguito del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata);
- che a fronte dell’istanza presentata il 20 maggio 2022, l’Ente previdenziale resistente, con provvedimento datato 10 novembre 2022, ha comunicato la determina con cui il responsabile della Linea pensioni dipendenti PP.AA. ha ritenuto non accoglibile l’istanza di pensione privilegiata,

sulla base del parere reso dal Comitato di Verifica per le

Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle

Finanze numero 8278282022 del 3/11/2022 ha decretato

che la predetta infermità NON PUÒ RICONOSCERSI

DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO;

- di aver, invano, proposto ricorso innanzi al Comitato di Vigilanza della Gestione per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato.

Contestando le risultanze cui è approdata l'evocato Ente previdenziale in ragione della carente, incongrua e contraddittoria

motivazione del parere le CVCS, parte ricorrente ha evidenziato,

altresì, di essere stato riconosciuto - anche in forza del Parere

dell'Alto Comandante datato 28/09/2022 sull'episodio traumatico

- "...*Vittima del Dovere per l'evento occorso in data 28/12/2014...*"

e che gli sono stati accordati altresì gli assegni vitalizi previsti dalla

legge (cfr. decreti del 15/12/2022, del 15/2/2023 e del 17/4/2023).

Dopo aver richiamato la disciplina ritenuta applicabile e posto in

evidenza la dipendenza causale della patologia sofferta con il

servizio svolto, producendo consulenza medica a firma del dott.

Mazzeo, parte ricorrente ha affermato che il *disturbo post*

traumatico da stress cronico moderato con sindrome depressiva

endoreattiva lieve sofferta dal SC B. deve riconoscersi dipendente

da fatti di servizio.

Il ricorrente, inoltre, dopo aver affermato la giurisdizione contabile

e la cumulabilità del trattamento pensionistico richiesto con la retribuzione percepita a seguito del transito nei ruoli civili, a corredo della propria prospettazione, ha richiamato alcune decisioni del Giudice Amministrativo e di questa Corte ed ha concluso chiedendo:

“accogliere il ricorso e, per l’effetto, previa ammissione delle richieste istruttorie: 1) accertare e dichiarare in via incidentale il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “Disturbo post traumatico da stress cronico”, richiesta con domanda del 20 maggio 2022, avanzata all’INPS resistente, assunta al numero 2038927100209 di protocollo; 2) sempre in via incidentale, accertare e dichiarare il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere, ai fini pensionistici, l’iscrizione della patologia nella Categoria II delle invalidità della Tabella A annessa al D.P.R. 915/1978 così come adeguata a seguito del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 anche in virtù del criterio della equivalenza, ovvero in subordine alla terza categoria della medesima tabella; 3) per l’effetto, accertare e dichiarare diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata, anche ai sensi degli articoli 64 e seguenti del D.P.R. 1092 del 1973, con decorrenza economica e giuridica dal momento del transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero della Difesa (avvenuto il 19 ottobre 2020) con conseguente rideterminazione della sua pensione maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c. p. c., tenendo conto dei principi

enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.

10/2002/QM del 18 ottobre 2002; 4) con la conseguente condanna

dell'istituto resistente al pagamento immediato della suindicata

maggiorazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

II. Il 19 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che,

ricostruiti i fatti di causa, ha evidenziato come il provvedimento di

reiezione sia stato formulato tramite integrale rinvio al parere

formulato dal competente Comitato di Verifica per le Cause di

Servizio. Secondo l'Ente previdenziale, risulterebbe chiaro e

inconfutabile che l'atto consultivo dell'organo cui si è rinviato sia

obbligatorio e vincolante e, conseguentemente, non sussisterebbe

alcuna discrezionalità per addivenire a diversa valutazione.

Nel merito, la domanda formulata dall'odierno ricorrente non

potrebbe, pertanto, considerarsi meritevole di accoglimento per

manca di requisiti di legge, segnatamente per la mancanza del

requisito della causa di servizio.

L'assenza del parere positivo da parte della Commissione di

Verifica delle Cause di Servizio, come avvenuto nel caso di specie,

costituirebbe, infatti, un ostacolo all'accoglimento della

sopramenzionata richiesta di pensione, dal momento che il parere

relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio

delle infermità contratte nell'espletamento dell'attività lavorativa

consiste in una valutazione tecnica di natura medico-legale

vincolante che obbliga l'Amministrazione destinataria ad

adeguarsi, non potendosi discostare da quanto espresso.

Di conseguenza, secondo l'INPS, in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione potrebbe solo rigettare la domanda di pensione di privilegio per carenza dei requisiti di legge, non avendo alcun margine di discrezionalità in materia.

In subordine, è stata espressamente formulata eccezione di prescrizione.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS ha nominato sin d'ora come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59 (pec direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it).

L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo: – *Ritenere e dichiarare il ricorso infondato e quindi con qualunque statuizione rigettarlo*; – *Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio*.

III. All'udienza del 22 febbraio 2024, l'avv. Castiglia ha contestato quanto asserito *ex adverso* sia nel merito che in punto di eccezione di prescrizione; per il resto ha insistito come in atti.

Anche l'avv. Peritore, per l'INPS, ha insistito come in atti.

All'esito di detta udienza, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, con ordinanza n. 26/2024, è stato dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare:

- a. la dipendenza dell'infermità "disturbo post-traumatico da stress – depressione e attacchi di panico" dal servizio prestato, specie con riguardo all'operazione di soccorso effettuata in data 28.12.2014, suffragando le proprie conclusioni con riferimento ad appropriata letteratura medica;
- b. la relativa categoria pensionistica cui la stessa deve essere eventualmente considerata inquadrabile.

IV. La CML, in data 28 giugno 2024, ha depositato il richiesto parere unitamente alla convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale, la comunicazione del parere alle parti, le note critiche di parte ricorrente e la relazione finale.

V. All'udienza del 19 dicembre 2024, l'avv. Chiparo, ribadendo sostanzialmente quanto già prospettato nelle note critiche da ultimo citate, ha contestato l'ascrivibilità alla tabella A VI ctg individuata dal CTU, ritenendo che la III ctg. sia più corretta. Secondo parte ricorrente, in particolare, tale erronea valutazione deriverebbe dalla mancata corretta valutazione del certificato medico datato 16/12/12021, a firma del Prof. A. Petralia, del Policlinico San Marco -Presidio Gaspare Rodolico.

L'avv. Velardi ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia "Disturbo post traumatico da stress

cronico” – già diagnosticata al sig. B. Sottocapo di Prima Classe della Marina Militare transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa il 19 ottobre 2020 - e del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria, nonché al pagamento dei ratei arretrati.

2. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l'esame della richiesta di accertamento, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Al riguardo, anzitutto, va ricordato che l'art. 64 comma 3 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: “...*le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante*”.

In ordine al primo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n.26/2024, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, tenendo in conto lo specifico intervento nei pressi del traghetto “Norman Atlantic”, ha affermato la ricorrenza del prescritto nesso eziologico.

La C.M.L., in particolare - con il parere che integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all’esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l’anamnesi del ricorrente, si è espressa con riguardo alla patologia diagnosticata “*Disturbo post traumatico da stress cronico moderato con sindrome depressiva endoreattiva lieve*” ritenendo che l’evento traumatico del soccorso prestato dal ricorrente possa aver determinato in quest'ultimo un insulto psichico tale da produrre l’infermità in causa.

Su tali basi, il parere reso ha concluso che la citata infermità può essere considerata SI dipendente da causa di servizio e che la stessa infermità può essere ascritta alla tab. A VI categoria a vita.

Il suddetto giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo avvalorato, altresì, dalla visita diretta effettuata sul ricorrente.

Risultano, altresì, condivisibili le valutazioni contenute nel parere richiesto alla CML incaricata in ordine alla esatta ascrivibilità, alla luce delle osservazioni critiche sollevate da parte ricorrente.

Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente in dette note critiche, nonché in udienza, la CML incaricata ha tenuto conto della certificazione del 16/12/2021, a firma del Prof. A. Petralia, del Policlinico San Marco -Presidio Gaspare Rodolico, seppur non abbia ritenuto di aderire a quanto espresso nella stessa.

Si ritiene, infatti, condivisibile e ragionevole valutare come prevalente l'apprezzamento compiuto dal dott. Patanè in luogo di quello del dott. Petralia. A prescindere dalla esatta qualificazione della certificazione sulla quale la CML incaricata ha espresso perplessità, il dott. Patanè ha avuto in cura il sig. B. dal 2016 al 2020. Diversamente il dott. Petralia ha espresso le proprie conclusioni all'esito di una soltanto, seppur approfondita, visita.

A tanto si aggiunga che, in ordine alla sola diagnosi (*disturbo post traumatico da stress cronico moderato con sindrome depressiva endoreattiva lieve*) ed alla natura moderata della infermità si registra anche la concordanza tra le valutazioni espresse dal CML incaricato e la CTP del dott. Mazzeo oltreché della dott.ssa Barbara Fallica (13.12.2019) e della dott.ssa Carmela Zacco (17.02.2022).

Al riguardo, non può poi sottacersi che le psico-nevrosi di media entità - diversamente da quanto accade per le Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti (di cui al n. 24 dell'ottava categoria) - sono ricomprese all'interno della sesta categoria della Tab. A dell'allegato 1 alla legge 915 del 1978, così come adeguata a seguito del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Non si ritiene, dunque, di poter condividere le richieste di ascrizione della patologia in argomento alla seconda o terza

categoria.

Al riguardo, deve, inoltre, rammentarsi che l'art. 21 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, rubricato *“Disposizioni particolari per il processo pensionistico”* stabilisce: *“Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”* il quale, a sua volta, prevede che *“Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”*.

Da tanto consegue che il giudizio pensionistico proposto innanzi alla Corte dei conti non può incentrarsi su eventuali aggravamenti delle patologie oggetto di ricorso se gli stessi sono intervenuti nel corso *tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario*.

Si osserva, infine, che non costituisce motivo ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente - data la diversità della funzione oggi svolta - il fatto che quest'ultimo è ancora in servizio a seguito del transito nei ruoli civili.

Al riguardo, si ritiene, infatti, opportuno richiamare il dettato dell'art. 139 del d.P.R. 1092/1973, interpretato alla luce dei principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 42/2017, cui questo Giudice fa rinvio per motivi di sinteticità ai sensi dell'art. 39 c.g.c e dell'art.17 All. 2 del codice di giustizia contabile.

Per tutto quanto esposto, l'infermità " *disturbo post traumatico da stress cronico moderato con sindrome depressiva endoreattiva lieve*"

deve essere considerata *SI dipendente da causa di servizio* e può essere ascritta, per il buon compenso psichico dato dalla terapia, alla *tab. A VI ctg, a vita*.

Per l'effetto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei arretrati, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Considerato che il transito nei ruoli civili è avvenuto il 19 ottobre 2020 deve, infine, rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente.

3. Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., atteso il solo parziale accoglimento della domanda del ricorrente e in considerazione della complessità giuridica per la cui soluzione è stato necessario disporre un approfondimento istruttorio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto il diritto del sig. G. E. B. a percepire per l'infermità "*Disturbo post-*

traumatico da stress cronico moderato con sindrome depressiva endoreattiva lieve” pensione privilegiata di VI categoria, Tabella A, a decorrere dal 19.10.2020 a vita, con consequenziale pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

2. Compensa le spese.

Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,30 dicembre 2024

Pubblicata il 2 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del

presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di B.G.E. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 2 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)